



CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.10 del 12 aprile 2022

Riunione del 31 Marzo 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giulia Mennuni
Componente Avv. Giuseppe Bianco

CFA 7.21.22 - Reclamo del Sig. Visciano Carmine n.q. di genitore della tesserata Visciano Sabina avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n. 54 del 01.03.2022.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

I fatti traggono origine dall'istanza di scioglimento del vincolo presentata dal padre dell'atleta Visciano Sabina nei confronti della società S.S. A.S.D. VOLLEY CASERTA, con la quale veniva richiesto, in via principale, lo scioglimento del vincolo con addebito alla società e, in via subordinata, lo scioglimento del vincolo per incompatibilità ambientale con determinazione dell'indennizzo.

La CTA Sezione distaccata Campania-Puglia-Molise-Basilicata-Calabria, con decisione del 23.11.2021, disponeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa con addebito alla Società, la quale, però, proponeva ricorso al Tribunale Federale eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza di svincolo per difetto di presupposti normativi e di idonea sottoscrizione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda di svincolo.

La società chiedeva, in subordine, la concessione dello svincolo a fronte del pagamento di un equo indennizzo.

Il Tribunale Federale, con provvedimento del 01.03.2022, in parziale riforma della decisione del CTA, deliberava di disporre lo scioglimento del vincolo per giusta causa in favore dell'atleta Sabina Visciano per causa non imputabile alla S.S. A.S.D. VOLLEY CASERTA, subordinandolo al pagamento in favore della Società di un indennizzo pari ad € 5.000,00.

Avverso detto provvedimento il padre dell'atleta Sabina Visciano proponeva l'impugnazione oggi in esame, preliminarmente contestando:

- l'omessa considerazione da parte del Tribunale, ai fini della decisione, delle ragioni esposte, per conto dell'atleta, nel corso del procedimento;
 - l'omessa motivazione sui motivi di diritto esposti nell'istanza di svincolo e nella memoria depositata;
 - la qualifica, con riferimento alle decisioni assunte dalla Commissione Tesseramento Atleti, del Tribunale Federale quale organo giurisdizionale di primo grado.
- La difesa del padre dell'atleta concludeva, dunque, chiedendo di *“dichiarare lo*



scioglimento del vincolo, per tutte le ragioni esposte nel presente reclamo per causa imputabile al sodalizio e confermare anche il giudizio della Cta sezione distaccata per inottemperanza dell'obbligo relativo alla visita medica e comunque confermare lo scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio per effetto della dichiarazione confessoria resa dal responsabile della società Arcangelo Madonna.

Dichiarare in ogni caso lo scioglimento del vincolo per causa imputabile al sodalizio, ritenendo in via subordinata, qualora sia non imputabile la causa, che l'atleta ha già versato la somma di euro 5.000.00 così come individuata dal Tribunale Federale e per lo effetto confermare la pronuncia di scioglimento del vincolo.

In via estremamente gradata, valutati i presupposti normativi, di diritto e di procedura e i fatti di causa, sciogliere il vincolo subordinandolo al pagamento di una somma equa che valuti ogni ragionamento offerta dalla atleta Sabina Visciano, disponendo in ogni casa la restituzione della tassa versata dalla reclamante.”

All'udienza di discussione tenutasi il 31 marzo 2022, venivano sentiti i genitori dell'atleta e il loro difensore avv. Francesco Termini, che concludevano per la riforma della decisione impugnata, nonché il rappresentante della Società ed un suo difensore, l'Avv. Giovanni Allegro, che concludevano per la sua conferma.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del reclamante n.q. , si evidenzia che le stesse risultano infondate e, in qualche caso, anche irrilevanti ai fini del decidere.

In particolare, per quanto concerne la doglianza relativa alla qualifica – nel caso che ci occupa – del Tribunale Federale quale organo giurisdizionale di primo grado, anziché quale giudice dell'impugnazione, occorre ricordare che l'art. 3 Reg. Giur., laddove elenca gli organi di giustizia federale, non fa alcun cenno alla Commissione Tesseramento Atleti; circostanza che non fa altro che confermare la funzione amministrativa da quest'ultima svolta e, dunque, la qualifica di giudice di primo grado del Tribunale Federale, come tale legittimato a decidere la controversia nella sua interezza.

In ogni caso la relativa eccezione è irrilevante ai fini del decidere.

Infondate appaiono, poi, le eccezioni relative alla asserita non considerazione delle ragioni addotte dall'atleta e dal proprio difensore negli atti prodotti nel corso del procedimento ed alla presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Dal completo esame di quest'ultimo emerge, infatti, chiaramente come il Tribunale, nell'adottare la decisione, abbia preso in considerazione tutte le ragioni e le motivazioni addotte da entrambe le parti del procedimento, limitandosi poi, nella stesura del provvedimento – in linea con quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. – ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione stessa.

Per quanto attiene, poi, al merito del ricorso, ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale Federale abbia disposto lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio.

Da una complessiva lettura di tutte le carte presenti agli atti emerge come, al di là delle reciproche ragioni, vi fosse ormai, tra l'atleta reclamante ed il sodalizio, un clima di tensione e conflitto tale da non consentire una serena prosecuzione del vincolo.

Depone in tal senso non solo la circostanza per la quale i genitori dell'atleta Visciano avevano più volte manifestato la volontà di trasferire quest'ultima presso un altro



sodalizio – volontà non concretizzatasi unicamente per il mancato raggiungimento di un accordo con la S.S. A.S.D. VOLLEY CASERTA – ma anche il contegno tenuto dall’atleta stessa che, come riferito dal rappresentante del sodalizio innanzi alla CTA – non si è presentata agli allenamenti.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, come confermato dal rappresentante del sodalizio, le stesse compagne di squadra non erano più favorevoli ad una ripresa dell’attività sportiva dell’atleta Visciano.

Tale circostanza ha, dunque, spinto il sodalizio – alla luce della situazione di tensione che si era creata – a non fissare per l’atleta un nuovo appuntamento per la visita medica e ad escludere la famiglia dal gruppo whatsapp.

Alla luce di quanto sopra appare dunque priva di censure la decisione, adottata dal Tribunale Federale, di disporre lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, condizionandolo al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese in favore di quest’ultimo.

Al riguardo, infatti, l’art. 35 comma 1 del RAT, così sancisce: “il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver temperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”.

In merito alla determinazione della somma da corrispondere, ritiene, tuttavia, questa Corte che, anche alla luce della brevità del tesseramento dell’atleta con il sodalizio, della sua giovane età, del prestito fatto in favore di altra società sportiva, che ha sicuramente contribuito alla crescita tecnico-sportiva dell’atleta in vece dello stesso sodalizio reclamato, , della mancata produzione, da parte del sodalizio, di alcun giustificativo di spesa relativo agli eventuali esborsi sostenuti dallo stesso per la crescita tecnica dell’atleta, la somma da versare alla Società, a titolo di rimborso spese, vada rideterminata equitativamente riducendola alla misura di € 1.500,00.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione, determinando la parziale riforma della decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, confermando lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, in parziale riforma della decisione impugnata, che conferma nel resto, determina equitativamente in € 1.500,00 la somma a titolo di rimborso spese dovuta dall’atleta alla società S.S. A.S.D. VOLLEY CASERTA.

Affisso all’Albo il 12 aprile 2022

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera